




## COMUNE DI POGGIOMARINO

80040 Provincia di Napoli

IV SETTORE



ORDINANZA N. 11 del 25.01.2011

**OGGETTO:** Disposizioni alle attività commerciali operanti su territorio comunale per la raccolta differenziata. Sostituzione degli shoppers in polietilene con sacchetti biodegradabili.

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

#### PREMESSO che:

- la direttiva comunitaria 94/62/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto Ronchi n. 22/97 detta i requisiti essenziali a cui devono conformarsi gli imballaggi e che tali requisiti sono esplicitati nell'allegato II alla predetta Direttiva;
- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che ha abrogato il pre-vigente Decreto Ronchi, al comma 3 dell'art. 226 recita: **“ possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/94. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea 2005/c44/13 sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'allegato F alla parte quarta del presente decreto “;**
- invero, la vigente legislazione, comunitaria e nazionale, onde limitare al minimo l'impatto sull'ambiente dei rifiuti da imballaggio ha inteso incentivare il reimpiego, il recupero e il riciclaggio;

#### VISTO che:

- la direttiva UNI EN 13432 specifica i requisiti e le procedure per determinare la possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali che costituiscono l'imballaggio tenendo conto di quattro caratteristiche: la biodegradabilità, la disintegrazione durante il trattamento biologico, l'effetto sul processo di trattamento biologico sulla qualità del compost risultante;
- la legge Finanziaria 2007, all'articolo 1 comma 1129, 1130 e 1131, promuove un programma finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non corrispondano entro tale data ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- il Consorzio Italiano compostatori ha introdotto recentemente il marchio CIC che, applica prodotti industriali i criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002. Tale marchio è rilasciato alle aziende dopo aver sottoposto i manufatti da loro prodotti ad un esame accurato, che ne accerti anche la disintegrazione su scala reale.



**TENUTO CONTO** che i commercianti potrebbero palesare una oggettiva difficoltà sia nello smaltire i residui di shoppers, già in giacenza, sia nell'approvvigionamento di nuovi sacchi che, pur essendo in materiale biodegradabile, assicurino una resistenza pari a quelli in polietilene;

**VISTO** il comunicato stampa del 30 dicembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, con il quale è stato precisato che: " Resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purchè la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito";

**RITENUTO** opportuno consentire lo smaltimento delle eventuali scorte in giacenza al 31 dicembre 2010, previa comunicazione in tal senso da parte degli interessati, i quali dovranno indicare i quantitativi in giacenza ed i tempi previsti di esaurimento onde permettere l'eventuale adozione dei provvedimenti autorizzativi;

**VISTA** la Direttiva 94/62/CE;

**VISTO** il D. Lgs. 152/06, in particolare l'art. 226, comma 3;

**VISTO** l'all. F alla parte IV del D. Lgs. 152/06;

**VISTA** la Legge Finanziaria 2007, in particolare i commi 1129 e 1130;

**VISTO** il Decreto Lgs. n. 78/2009, con il quale è stato prorogato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale sarebbe dovuto partire il divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci;

**VISTO** l'art. 50, del D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

### **ORDINA**

Al fine di consentire il recepimento di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007, nonché per migliorare il conferimento della f.o.u., a decorrere dal 01/01/2011 a tutti gli esercenti attività commerciali che operano nel territorio comunale, a posto fisso ed itinerante, è fatto obbligo di fornire ai propri clienti buste o shoppers monouso biodegradabili e comportabili. In particolare potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in Mater – BI o altri materiali di origine vegetale ( es. carta) che possano essere per la raccolta della frazione organica.

In alternativa borse pluriuso in materiali quali – a titolo esemplificativo – tela, cotone, rete non destinate alla raccolta della frazione organica.

I titolari di esercizi commerciali che dovessero disporre di scorte in giacenza alla data del 31 dicembre 2010 potranno provvedere al loro smaltimento utilizzandole in modo gratuito per la clientela, previa comunicazione del quantitativo in giacenza e conseguente autorizzazione comunale.

### **AVVERTE CHE**

- ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003.

- qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra, si procederà alla sospensione della licenza commerciale di vendita.

### **AVVISA CHE**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R. art. 21 Legge 6/12/1971 n,

1034) entro 60 gg. dalla data di affissione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni ( D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

### DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale, nonché consegnato a tutti gli esercizi commerciali e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Municipale il quale è incaricato dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Di trasmettere la presente ordinanza, per dovuta conoscenza:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Napoli;
- Comando Stazione Carabinieri di Poggiomarino;
- Comando Polizia Municipale – Sede;
- Responsabile Suap – Sede;
- Direttore ASL NA3SUD – Castellammare di Stabia;
- Responsabile UOPC Distretto 52 dell'ASL NA3 SUD – Ottaviano;
- Associazioni di categoria presenti sul territorio (Ascom – Confesercenti, ecc.)

**Dalla Sede Municipale, li**



**Il COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**Dott. Giuseppe Canale**